

Rep. 10/2021
cartaceo finale

R.G. 3/2020



Tribunale di Novara
- Sezione civile -
DECRETO EX ART. 12BIS L. n. 3/2012

Il Giudice

vista la proposta di piano del consumatore depositata da **ROBERTO CONSELMO** (C.F. CNSRRT63A14I754M), con il patrocinio dall'avv. Valentino Desole e con l'ausilio dell'OCC, dott. Fabrizio Colombo;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti, il decreto di fissazione di udienza;

rilevato che la proposta rassegnata prevede la messa a disposizione del reddito del ricorrente, derivante dall'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolta dallo stesso, per quanto non necessario al sostentamento del nucleo familiare, per la durata di cinque anni.

Il ricorrente mette quindi a disposizione della procedura, per cinque anni (13 mensilità annuali), l'importo mensile di € 100,00, per un totale di € 6.500,00.

Tale liquidità verrà destinata al pagamento dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento nella misura del 100% ed entro tre anni dall'omologa, dei crediti prededucibili (spese di procedura);

- pagamento nella misura del 100% ed entro tre anni dall'omologa dei creditori privilegiati (Regione Piemonte);

- pagamento nella misura del 6,969% ed entro cinque anni dall'omologa dei creditori chirografari;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la fattibilità del piano, con ragionamento chiaro e logico come tale integralmente richiamato nella presente sede;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

considerato che non è sorta alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano;

ritenuto che sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.c.c., sussistano le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore proposto da Roberto Conselmo;
2. dispone che, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione all'attuale (e futuro se del caso) datore di lavoro di Roberto Conselmo di pagamento automatico del rateo dello stipendio mensile pari ad euro 100,00 attraverso bonifico sul



conto corrente dedicato alla esecuzione del Piano che l'organismo di composizione della crisi provvederà ad aprire a nome della procedura presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale;

3. dispone che l'Organismo di composizione della crisi comunichi al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'Organismo di composizione della crisi;
4. dispone che l'Organismo di composizione della crisi comunichi all'attuale (e futuro se del caso) datore di lavoro l'inibizione di a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio e, conseguentemente, la loro impossibilità di concedere allo stesso, salva diversa autorizzazione del Tribunale competente, anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
5. dispone che l'Organismo di composizione della crisi, dott. Fabrizio Colombo, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
6. dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12 bis L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
7. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Novara, escluso ogni eventuale riferimento a dati sensibili, a cura della Cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza).
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC.

Novara, 22/10/2021

Il Giudice
dott. Francesca Iaquina

ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: e75d58e27ed2e2b57ef453c1664b450
Firma: 64755f3c1b804e0177e88713a168284 - Firmato Da: TENCALI A EVA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e75d58e27ed2e2b57ef453c1664b450